



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BRESCIA SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

|                          |           |            |            |
|--------------------------|-----------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CHIAPPANI | ANTONIO    | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GOTTI     | MAURO      | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | BELLOTTI  | PIER LUIGI | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |            |            |
| <input type="checkbox"/> |           |            |            |
| <input type="checkbox"/> |           |            |            |
| <input type="checkbox"/> |           |            |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA 0001

- sul ricorso n. 1073/2016 depositato il 14/12/2016
  - avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 16112067356 IMP.IPOTECARIA 2016
  - avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 16112067356 IMP.CATASTALE 2016
- contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] BRESCIA BS

difeso da:

D'AMATO GREGORIO PIETRO  
PIAZZA MONSIGNOR GIUSEPPE ALMICI 13 25100 BRESCIA BS

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1073/2016

UDIENZA DEL

18/05/2017 ore 09:30

N° 190/2017

PRONUNCIATA IL:

18/05/2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13 LUG. 2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
Baricco Girolamo



Il contribuente ricorre avverso avviso di liquidazione relativo all'atto del 25/07/2016, inerente la devoluzione beni immobili da parte dei disponenti ed intestati al Signor Maurizio Naddeo nella sua qualità di Trustee del Trust [REDACTED]. L'atto in questione veniva assoggettato ad imposte applicate in misura fissa anziché, come richiesto dall'Agenzia delle Entrate con l'avviso di liquidazione, in misura proporzionale. L'applicazione delle imposte in misura fissa per la devoluzione degli immobili in trust, trova fondamento, per il ricorrente nella legge 112/2016 art. 6 c. 6 che tra l'altro prevede .. e in caso di premorienza dell'assistito ed i beni vengono devoluti ad altro beneficiario si applicheranno le imposte in relazione al rapporto di parentela al momento dell'attribuzione finale...

Il ricorrente ritiene che con la devoluzione dei beni non sia avvenuto il trasferimento di diritti reali in capo al Trustee, in quanto il Trustee non consegue alcun arricchimento del proprio patrimonio.

L'acquisto in capo al Trustee è solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell'effetto finale successivo, consistente nell'attribuzione definitiva dei beni ai beneficiari, attribuzione quest'ultima che costituisce il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza se diversi dallo stesso disponente. La costituzione di un trust e l'attribuzione di beni immobili non è di per se' produttivo di effetti traslativi finali che costituiscono il presupposto dell'imposta. Trattasi, in sostanza, di affidamento di beni per il raggiungimento degli scopi previsti dal Trust, che non configurano arricchimento in favore del Trustee.

Il Trustee non consegue la proprietà dei beni, ma è il soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione e provvede alla sua amministrazione.

Secondo l'Agenzia delle entrate, nel caso in esame, non si tratta di un semplice affidamento dell'amministrazione dei beni ad un terzo, ma di trasferimento della proprietà al trustee con relativo godimento dei frutti. L'Ufficio sostiene che in base all'atto istitutivo del Trust, il Trustee, padre del disponente è anche beneficiario del reddito del trust, e a parere dello stesso appare nella sostanza più un vero e proprio trasferimento reale pieno, invece di vendere l'immobile al padre glielo devolve in trust ottenendo lo stesso risultato in termini di godimento e disposizione del bene e usufruendo contemporaneamente dei vantaggi dell'istituto.

Questa Commissione, ritiene che la costituzione del trust, l'affidamento dei beni in amministrazione al trustee, non abbia prodotto reale trasferimento di un patrimonio, da assoggettare a tassazione proporzionale, né con tale procedura risultano violate le norme attualmente in vigore, pertanto la devoluzione dei beni sia da considerare soggetta a tassa fissa, mentre l'eventuale successiva attribuzione al beneficiario sia da considerare a tutti gli effetti atto traslativo di proprietà.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate

Brescia, 18/05/2017

Il Relatore



Il Presidente

